



Delibera Proc. N. 7/2025

**LA COMMISSIONE di TESSERAMENTO
DELLA FEDERAZIONE ITALIANA SPORT ROTELLISTICI**

Il giorno 20 gennaio 2026 alle ore 16:00 presso gli Uffici Federali si è riunita

la Commissione Tesseramento composta da:

Avv. Francesco VACCARO – Presidente

Avv. Daria PROIETTI - Vice Presidente

Avv. Antonio CIPPONE - Componente

Sabrina BETTOLLINI – Segretario della Commissione.

per discutere in merito al procedimento per la determinazione dell'indennità di addestramento per gli atleti L [REDACTED] e I [REDACTED], da corrispondersi da parte della **ASD. SEREGNO HOCKEY 2012** in favore della **ASD SKATING CLUB MONZA**

PREMESSO CHE:

- Con missiva del 5.11.2025, indirizzata alla Commissione Tesseramento, Asd Seregno Hockey 2012, chiedeva chiarimenti in merito alla richiesta di indennizzo di addestramento avanzata da Asd Skating Monza relativamente agli atleti [REDACTED], [REDACTED];
- la richiesta di Asd Skating Monza era stata quantificata [REDACTED] con riguardo al trasferimento dell'atleta I [REDACTED] con riguardo al trasferimento dell'atleta [REDACTED] per il trasferimento dell'atleta [REDACTED];
- la ricorrente, Asd Seregno Hockey 2012, nell'istanza rappresentava, preliminarmente, che gli atleti sarebbero stati tesserati presso la Asd Seregno Hockey 2012 in quanto impossibilitati ad esercitare la specialità da loro praticata nella società di provenienza e che: a) quanto all'atleta B [REDACTED] sarebbe stato dovuto essendo intervenuto un precedente trasferimento nel 2022 con relativa dichiarazione di "nulla a pretendere" e, solo subordinatamente, sarebbe stato dovuto solo l'importo calcolato sulla base dei punti moltiplicati per il periodo di tesseramento e gli eventuali risultati sportivi riferiti alle ultime due stagioni sportive concluse; b) con

riguardo all'atleta [REDACTED] medesima aveva compiuto il 13° anno d'età solo in data 2.3.2025, pertanto non vi sarebbe stata certezza dell'esatta quantificazione dell'importo richiesto di Euro 200,00; c) per l'atleta [REDACTED] l'assenza di una formale istanza da parte di Asd Skating Club Monza – in quanto l'istante era venuta a conoscenza della richiesta di importo di Euro [REDACTED] per il tramite dei genitori dell'atleta – l'indennizzo di addestramento sarebbe spettato, semmai, solo con riferimento agli ultimi due anni di tesseramento e nella relativa minore somma;

- la Commissione Tesseramento, esaminato il ricorso, ritenuto necessario consentire il contraddittorio delle parti, fissava l'udienza al 20.1.2026 h. 16.00, assegnando alle parti fino a 10 giorni prima dell'udienza per il deposito di note difensive scritte e di eventuale documentazione allegata;
- nelle more, pertanto, nell'interesse di Asd Skating Monza pervenivano note difensive a firma dell'avv. Arcangela Spagnuolo del 9.1.2026, nelle quali si contestava l'inadempimento eccepito dalla controparte per avere gli atleti liberamente scelto di trasferirsi presso un'altra associazione (*id est*: Asd Hockey Seregno 2012) piuttosto che aderire alla proposta di Asd Skating Club Monza di partecipare al "gruppo spettacolo";
- sempre nelle medesime note si deduceva che: a) quanto all'atleta Biondi Lara, in ragione della norma richiamata all'art. 2.2. del Regolamento "Premio di formazione tecnica e indennizzo di addestramento 2025/26, giusta Delibera Fed. n.138 del 07.07.2025" sarebbe legittima la richiesta di [REDACTED] quanto la medesima atleta si era trasferita dall'Asd Comare a Aada all'Asd Skating Club Monza durante la stagione 2021/2022, con nullaosta definitivo e senza che alcun indennizzo di addestramento fosse stato richiesto ad Asd Skating Monza e non risultando in alcun modo la registrazione del modello TA11; b) quanto all'atleta [REDACTED] si confermava la richiesta di un'annualità di indennizzo di addestramento pari ad Euro 200,00, per essere stata tesserata nel periodo di formazione ricompreso tra i tredici e i diciotto anni, peraltro con miglioramenti dal punto di vista tecnico e partecipando a gare regionali; c) con riguardo all'atleta [REDACTED] si confermava la richiesta di [REDACTED] pari a quattro annualità e secondo i criteri stabiliti nel Regolamento "Premio di formazione tecnica e indennizzo di addestramento 2025/26, giusta Delibera Fed. n.138 del 07.07.2025";
- all'udienza del 20.1.2026 - presenti le parti e i rispettivi difensori, la ricorrente ASD Seregno Hockey 2012 con l' Avv. Catalano, la resistente Asd Skating Club Monza con l'Avv. Spagnuolo - esperito il tentativo di conciliazione con esito negativo, ricorrente e resistente concludevano riportandosi alle rispettive domande come già formulate.

All'esito, pertanto, la Commissione si riservava di decidere come da separato provvedimento e all'esito della Camera di Consiglio, deliberava in base alla seguente

MOTIVAZIONE

Quanto all'atleta [REDACTED], risulta preliminarmente necessario pronunciarsi in ordine all'an della pretesa e in particolare alla fondatezza o meno di quanto dedotto da parte ricorrente in ordine all'inapplicabilità dell'indennizzo con riguardo alla medesima atleta in ragione di quanto disposto dall'art. 2.3 co. 2 della Delibera Federale n. 138/2025, per essere – a dire della ricorrente – già intervenuto un precedente trasferimento con dichiarazione di “nulla a pretendere”.

Sul punto giova ricordare che la norma in esame esclude il diritto all'indennizzo *“per gli atleti per i quali sia già stato precedentemente corrisposto un premio di addestramento o ne sia stato dichiarato il “nulla a pretendere” nelle stagioni sportive precedenti alla stagione 2025/2026 (deposito del Modello TA 11 presso la Federazione)”*.

Tanto premesso, nel caso che ci occupa, mentre è pacifico – come dichiarato dalle parti anche in udienza - che sia intervenuto un precedente trasferimento in assenza del pagamento del premio, non risulta in atti alcuna prova di quanto dedotto da parte ricorrente in ordine all'eventuale esistenza di una dichiarazione di *“nulla a pretendere”*, con la conseguenza che non può trovare applicazione la norma sull'esclusione del diritto all'indennizzo di cui all'art. 2.3.

Venendo al *quantum*, trattasi di atleta nata il 23.6.2008, già tesserata con la Asd Skating Club Monza per una parte della stagione 2021/22 (anni 13) e precisamente dal 9.9.2022 al 30.9.2022 (come risultante dalla Scheda storico dell'atleta, agli atti della Federazione), nonché per le stagioni 2022/23 (anni 14) – 2023/24 (anni 15) – 2024/25 (anni 16), e tesserata dalla Asd Seregno Hockey 2012 a decorrere dal 1.10.2025 e in assenza di contratto. Alla luce di quanto sopra, e considerata la richiesta di indennizzo da parte della ASD Skating Club Monza limitata a 3 stagioni di tesseramento, deve riconoscersi il diritto all'indennità di addestramento come richiesta, conteggiata alla luce anche della norma contenuta nell'art. 2.7 c.3, in forza del quale vanno calcolati quattro (4) punti per ogni stagione sportiva di tesseramento per complessivi 12 punti nel caso che ci occupa (3 anni x 4 punti), con un

valore base del punto in ragione della disciplina pari ad Euro 50,00 (cinquanta/00) e pertanto a complessivi euro [REDACTED]0).

Per quanto riguarda la [REDACTED] DI, trattasi di atleta nata il 2.3.2012, già tesserata con la Asd Skating Club Monza (come risultante dalla Scheda storico dell'atleta, agli atti della Federazione), per le stagioni 2022/23 – 2023/24 – 2024/25, tesserata dalla Asd Seregno Hockey 2012 a decorrere dal 1.10.2025 e in assenza di contratto.

Alla luce dell'art. 2.2 (periodo formativo), come noto, il periodo rilevante ai fini dell'indennizzo è solo quello *"compreso tra la stagione in cui l'atleta compie 13 anni e la stagione in cui compie 18 anni (comprese)"* e pertanto nel caso che ci occupa assume rilievo solo la stagione 2024/2025.

Alla luce di quanto sopra, deve riconoscersi il diritto all'indennità di addestramento come richiesta, conteggiata alla luce anche della norma contenuta nell'art. 2.7 c.3, in forza del quale vanno calcolati quattro (4) punti per ogni stagione sportiva di tesseramento e quindi per una sola stagione nel caso che ci occupa, con un valore base del punto in ragione della disciplina pari ad Euro 50,00 (cinquanta/00) e pertanto a complessivi euro [REDACTED]

Quanto all'atleta [REDACTED] JA, trattasi di atleta nato il 6.5 2007, già tesserato con la Asd Skating Club Monza già a decorrere dalla stagione 2015/2016 e fino alla stagione 2024/2025 (come risultante dalla Scheda storico dell'atleta, agli atti della Federazione), tesserato dalla Asd Seregno Hockey 2012 a decorrere dal 1.10.2025 e in assenza di contratto. Alla luce di quanto sopra, e considerata la richiesta di indennizzo da parte della ASD Skating Club Monza di 4 stagioni di tesseramento, deve riconoscersi il diritto all'indennità di addestramento come richiesta, conteggiata alla luce anche della norma contenuta nell'art. 2.7 c.3, in forza del quale vanno calcolati quattro (4) punti per ogni stagione sportiva di tesseramento per complessivi 16 punti nel caso che ci occupa (4 anni x 4 punti), con un valore base del punto in ragione della disciplina pari ad Euro 50,00 (cinquanta/00) e pertanto a complessivi [REDACTED]).

Non assume rilievo ai fini dell'indennizzo la circostanza relativa al proposto cambio di specialità, irrilevante alla luce dell'attuale normativa in quanto non incide sulla formazione ricevuta e quindi sul diritto all'indennizzo.

Non può inoltre condividersi quanto ritenuto dalla difesa della Società ricorrente ASD Seregno Hockey 2012, circa la limitazione ai fini del



conteggio dell'indennizzo a due sole stagioni di tesseramento alla luce di quanto asseritamente disposto dall'art. 2.7 co. 4 Delibera Federale 138/2025, in quanto la lettura sistematica della norma sopra richiamata impone di considerare tale limitazione come riferita ai soli risultati ottenuti dall'atleta nelle ultime due annualità e non anche al periodo di tesseramento.

A tal proposito deve anzitutto osservarsi che il riferimento sia alle "stagioni nazionali complete" che alle "stagioni internazionali complete", contenuto nel comma 4, appare evidentemente un criterio che assume significato laddove correlato ai risultati ottenuti in ambito nazionale e internazionale e non al tesseramento che è per sua natura unico. In secondo luogo a sostegno di tale interpretazione depone il diverso disposto dell'art. 2.7 co. 3 laddove con riferimento alle stagioni di tesseramento conferisce rilievo anche alle stagioni incomplete (*"per ogni stagione sportiva di tesseramento (o frazione di essa) è attribuito un punteggio pari a 4 punti"*) e sarebbe pertanto antinomico ritenere che la previsione di cui all'art. 2.7 co. 4 che attribuisce rilievo alle stagioni "complete" sia riferita anche al tesseramento. Da ultimo, risulta corroborare in senso decisivo tale interpretazione quanto disposto dall'art. 2.4 co. 1 della Delibera in esame, in forza del quale *"L'indennizzo viene corrisposto dall'associazione che tesserò l'atleta per la stagione successiva nei confronti delle società sportive che hanno tesserato l'atleta durante il periodo dell'attività formativa. Nel caso si tratti di due o più società sportive la ripartizione dell'indennizzo avviene in parti uguali"*, ipotesi quella della presenza di più di due associazioni sportive di provenienza legittimate ad ottenere l'indennizzo che evidentemente non potrebbe realizzarsi laddove si limitassero a sole due le annualità di tesseramento rilevanti. Nello stesso senso deve interpretarsi anche la norma di cui all'art. 2.4 co. 4 secondo la quale *"l'ammontare dell'indennizzo varia in funzione del periodo di tesseramento e dei risultati conseguiti dall'atleta nelle ultime due stagioni sportive concluse"*, norma che evidentemente richiama due distinti criteri: a) il periodo di tesseramento; b) i risultati ottenuti nelle ultime due stagioni.

Non compete invece a questa Commissione la pronuncia in ordine alla "morosità" richiesta dalla ASD SKATING CLUB MONZA, né è prevista a norma di regolamento la refusione delle spese legali.

Stante quanto sopra, la Commissione

DICHIARA



dovuta l'indennità spettante alla ASD SKATING CLUB MONZA da parte della ASD SEREGNO HOCKEY 2012 nella seguente misura, come calcolata in motivazione:

- per l'atleta
- per l'atleta
- per l'atleta



Manda alla Segreteria per la comunicazione alle parti e la pubblicazione.

Roma, 26 gennaio 2026

Avv. Francesco VACCARO – Presidente

Avv. Daria PROIETTI - Vice Presidente

Avv. Antonio CIPPONE - Componente